

Investimenti sostenibili 4.0

Il bando Investimenti sostenibili 4.0 prevede la concessione e l'erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da PMI conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Unione europea e per quelli destinati a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare ovvero a migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa.

Soggetti ammissibili

PMI (Piccole e medie imprese) che alla data di presentazione della domanda devono:

- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi
- avere sede in una delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;
- Sono ammesse le attività manifatturiere, ad eccezione delle attività connesse ad alcuni settori caratterizzati da limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento (siderurgia; estrazione del carbone; costruzione navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e

relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture) o a programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio “DNSH”.

- non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
- Rispettare gli ulteriori requisiti del bando

Agevolazione

- Contributo a fondo perduto fino al 35%
- Finanziamento a tasso zero fino al 40%

Investimento minimo 750 mila euro, massimo 5 milioni di euro. L’investimento massimo deve essere comunque inferiore al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 (sette) anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell’ultima quota a saldo ricada nei 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva.

Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni

erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui al Decreto ministeriale 22 novembre 2024, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

1. macchinari, impianti e attrezzature
2. opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili
3. programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
4. acquisizione di certificazioni ambientali.

La misura ammette, inoltre, ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del Regolamento GBER, le spese per i servizi di consulenza. Nello specifico, sono ammesse:

- le spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all'allegato 1 nei limiti del 5 per cento dell'importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c)
- le spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all'unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico nei limiti del 3 per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili per i soli programmi di cui all'articolo 6, comma 2 lettera b).

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non

